



ASL LECCE
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

ASL LECCE
DIR. AMM. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
PROT. N°: 2014/0059284
DEL: 08/04/2014

UFFICIO PER LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

via Miglietta, 5 - 73100 Lecce
tel. 0832 226066 - Fax 0832 226067

e-mail: prevenzionecorruzione@asl.le.it

pec: protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

A tutti i Direttori e/o Dirigenti Responsabili di Strutture Aziendali

- Dipartimenti
- Aree di gestione
- Direzioni mediche e amministrative di P.O.
- Direzioni Distretti Sociosanitari
- Uffici di staff

All'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

All'Amministratore unico di Sanitaservice ASL Lecce

E p. c. Alle OO.SS. di Comparto, Area Dir. Medica e Veterinaria,
Area Dir. STPA
(per il tramite dell'Ufficio Relazioni Sindacali)

Trasmessa via e-mail

Oggetto: Applicazione art. 53 c. 16 ter, D. Lgs 165/2001.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs 165/01 e alle misure contenute al paragrafo 3.10 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016 ASL Lecce, adottato con deliberazione D.G. n. 143 del 31 gennaio 2014 e notificato alle SS.LL. con nota prot. 33698 del 26.02.2014, si comunica quanto segue.

La l. n. 190 ha introdotto all'art. 1, comma 42, lettera l), un nuovo comma (16-ter) nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.





ASL LECCE

SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

UFFICIO PER LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

via Miglietta, 5 - 73100 Lecce

tel. 0832 226066 - Fax 0832 226067

e-mail: prevenzionecorruzione@ausl.le.it

pec: protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it



La disposizione stabilisce che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull'atto e sanzioni sui soggetti:

- sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

Si precisa che, ai sensi dall'art. 1, comma 43, legge n. 190 del 2012 *"Le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge"*.

Ciò premesso, si impartiscono le seguenti indicazioni:

1. Nei contratti individuali di lavoro e nei contratti di conferimento di incarichi di collaborazione deve essere inserita, a cura dell'Area Gestione del Personale, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei



ASL LECCE

SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

UFFICIO PER LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

via Miglietta, 5 - 73100 Lecce
tel. 0832 226066 - Fax 0832 226067

e-mail: prevenzionecorruzione@asl.le.it

pec: protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del responsabile del procedimento.

2. All'atto della cessazione dal servizio l'Area Gestione del Personale darà informativa ad ogni dipendente sui contenuti del comma 16 ter, art. 53, D. Lgs 165/01, acquisendone apposita ricevuta di presa visione.
3. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva del partecipante di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti.
4. Nei procedimenti relativi ad appalti pubblici il responsabile del procedimento nonché la Commissione aggiudicatrice, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dei soggetti nei cui confronti sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
5. Il Dirigente competente deve curare che il capitolato speciale o il bando di gara ovvero qualsiasi altra procedura ad evidenza pubblica contenga la seguente clausola: **"Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.165/2001, il contraente deve attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2."**

Il dirigente responsabile della struttura competente verificherà prima della stipula del contratto di affidamento di lavori, servizi e forniture tale adempimento e ne darà atto nel contratto stesso.

6. Nel caso venga accertata la violazione da parte di ex dipendenti dei divieti contenuti nell'art. 53, c. 16 ter del D.LGS. 165/01, il dirigente competente ha l'obbligo di darne immediata notizia all'autorità giudiziaria e deve attivare le procedure per ottenere il risarcimento del danno subito dall'Ente.

Il Dirigente competente dovrà, nel provvedimento preordinato alla stipula del contratto, dare atto degli avvenuti accertamenti dei presupposti richiesti dalla norma di cui sopra, e, ad efficacia intervenuta, inviare gli stessi all'Ufficio per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.

Si confida nel puntuale rispetto delle predette disposizioni.

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione
(Vito Gigante)



Il Direttore Generale
(Valdo Mellone)

Asl Lecce